

	Convenzione per la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3	
	della L. R. 19/2007 (gara 120-2020)	
	Lotto 1 – Torino CIG 846761729A	
	Lotto 2 – Alessandria CIG 8467641667	
	Lotto 3 – Asti CIG 8467659542	
	Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola CIG 8467687C5B	
	Lotto 5 – Cuneo 8467699644	
	Lotto 6 – Vercelli CIG 84677185F2	
	Lotto 7 – Città di Torino CIG 84677310AE	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale in	
	Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta	
	al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del	
	Consigliere Delegato, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche	
	“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”)	
	E	
	<i>UNOGAS ENERGIA S.p.A.</i> , Società con socio unico – soggetta alla direzione	
	e coordinamento di Uno Holding s.r.l., con sede legale in Milano, Via Caldera	
	21, capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese	
	presso la Camera di Commercio di Milano al n. 01368720080, REA Milano	
	1902560, P. IVA 01368720080, in persona dell’Amministratore Delegato dott.	
	Fabio DE MARTINI (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte	
		Pagina 1 di 24

S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del

D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R. - Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente

alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano

espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente

convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Consigliere Delegato n. 367

del 15 ottobre 2020, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e

60 del D.Lgs. 50/2016 e smi avente ad oggetto la fornitura di gas naturale

per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 da aggiudicarsi mediante il

criterio del minor prezzo;

d) i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono (VOLUME

MAX IN SMC):

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
Lotto 1 – Torino	14.809.577
Lotto 2 – Alessandria	4.508.293
Lotto 3 – Asti	2.843.943
Lotto 4 – Novara-Biella-Verbanò Cusio Ossola	2.928.275
Lotto 5 – Cuneo	8.597.189
Lotto 6 – Vercelli	675.062
Lotto 7 – Città di Torino	11.565.436

Si precisa che i quantitativi massimi indicati sono stati definiti a partire dai

consumi relativi alla precedente Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A.; in

particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e

della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati raccolti riferiti a ciascun lotto sono stati maggiorati di una percentuale del 5% e potrebbero, pertanto, subire modifiche in base alle condizioni climatiche effettive nonché in relazione all'attivazione di nuove strutture nel successivo periodo estivo/autunnale. Più in particolare, si specifica che, nell'ambito del quantitativo massimo stimato, le quote di consumo sufficientemente consolidate, relative alle Aziende Sanitarie piemontesi che hanno evidenziato un loro fabbisogno, ammontano complessivamente a 14.362.503 Smc.

e) con con disposizione del Consigliere Delegato n. 410 del 19 novembre 2020, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato l'appalto a UNOGAS ENERGIA S.p.A.;

f) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le seguenti cauzioni definitive:

LOTTO	Importo	polizza n.
Lotto 1	Euro 339.516,64	17106/8200/814414
Lotto 2	Euro 115.969,89	17106/8200/814416
Lotto 3	Euro 72.866,54	17106/8200/814417
Lotto 4	Euro 77.252,60	17106/8200/814421
Lotto 5	Euro 198.805,72	17106/8200/814423
Lotto 6	Euro 17.554,34	17106/8200/814425
Lotto 7	Euro 268.109,24	17106/8200/814427

rilasciate da Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale Imprese Liguria Ponente, a

garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto

disposto dal punto 13 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero

telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla

stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali

del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con

l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed

il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato

Tecnico, Offerta Economica del Fornitore e cauzione definitiva.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i

soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007, così articolata:

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
--------------	--------------------------

Lotto 1 – Torino	14.809.577
Lotto 2 – Alessandria	4.508.293
Lotto 3 – Asti	2.843.943
Lotto 4 – Novara-Biella-Verbanò Cusio Ossola	2.928.275
Lotto 5 – Cuneo	8.597.189
Lotto 6 – Vercelli	675.062
Lotto 7 – Città di Torino	11.565.436

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del *quantitativo massimo*.

3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare gas naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle

	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire	
	delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura	
	vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il	
	Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno	
	essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo	
	di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.	
	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 – DURATA	
	1. La presente Convenzione ha validità dalla data di esecuzione anticipata del	
	20 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ferma restando la validità ed	
	efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della	
	Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia	
	esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.	
	2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle	
	Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi	
	dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di	
		Pagina 6 di 24

	consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle	
	ore 24:00 del 31 dicembre 2021. La data di inizio di erogazione del gas naturale	
	coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del	
	secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel	
	caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo	
	giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura	
	nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese. In ogni caso, la fornitura	
	dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato	
	e terminerà alle ore 24:00 del 31 dicembre 2021, senza possibilità di tacito	
	rinnovo.	
	ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
	Convenzione a:	
	a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti	
	necessari all'utilizzo della Convenzione;	
	b) predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti	
	necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e	
	misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all'attivazione	
	della fornitura;	
	c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a	
	quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e	
	nell'Ordinativo di Fornitura;	
	d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che	
	verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna	
	Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella	
		Pagina 7 di 24

	presente Convenzione;	
	e) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell’Ordinativo della fornitura,	
	emettere una fattura unica per raggruppamento di punti di prelievo	
	facenti capo alla singola Amministrazione contraente ed inviarla anche	
	tramite e-mail;	
	f) allegare alla fattura, un report sull’andamento dei consumi che,	
	elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo mensile dei	
	consumi e dei risparmi dall’inizio della fornitura, così come indicato al	
	punto 14 del Capitolato Tecnico;	
	g) emettere fattura con con una cadenza pari a quella stabilita	
	dall’ARERA, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 15 del	
	Capitolato tecnico; qualora il Fornitore non sia stato in grado di	
	effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione, è in ogni	
	caso tenuto ad emettere una fattura in acconto, congruendo i consumi	
	non appena sarà disponibile la lettura effettiva, e comunque non oltre il	
	terzo mese successivo, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 15	
	del Capitolato tecnico;	
	h) estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente	
	convenzione ai prestatori del c.d. <i>servizio energetico</i> , come definiti dal	
	D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e b) L.R.	
	19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano. Tale	
	impegno opera sia nel caso di contratti in corso di esecuzione al	
	momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso di	
	nuovi contratti.	
	ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	Pagina 8 di 24	

	La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita	
	dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione	
	della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il	
	Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i servizi oggetto	
	di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite	
	nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali.	
	ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da	
	soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi	
	comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico	
	ecc.) nonché l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i	
	il cui monitoraggio è disciplinato all'art. 14 del Capitolato Tecnico che qui si	
	richiama integralmente.	
	ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	per la prestazione delle forniture di gas oggetto di ciascun Ordinativo di	
	Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato	
	Tecnico.	
	2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore	
	a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della	
	presente Convenzione.	
	3. Le fatturazioni avverranno così come indicato all'art. 10 del Capitolato	
	Tecnico.	
	I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati al punto	
		Pagina 9 di 24

	10 del Capitolato tecnico <i>(con riferimento al lotto 7 - Città di Torino si rimanda</i>	
	<i>al punto 21), lett. a) del Disciplinare di gara).</i>	
	Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare, i pagamenti relativi all’adesione alla presente Convenzione	
	saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non	
	esclusiva) acceso presso Banca Nazionale del lavoro, agenzia di Imperia, via	
	della Repubblica 50, IBAN IT02Y0100510500000000000074	
	Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:	
	Walter LAGORIO CF: LGRWTR51A01M063I;	
	Fabio DE MARTINI CF: DMRFBA64C02I138N.	
	4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del	
	Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità	
	contributiva) in corso di validità.	
	5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di	
	cui al comma 3 per causa imputabile all’Amministrazione richiedente	
	inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
	all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
	normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio	
	eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al	
	decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del	
	maggior danno ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile. <i>(con riferimento al</i>	
	<i>lotto 7 - Città di Torino si rimanda al punto 21), lett. a) del Disciplinare di</i>	
	<i>gara).</i>	
	ART. 8 – PENALI	
		Pagina 10 di 24

	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omiss	
	di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai Clienti o a	
	grave ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non vengano	
	rispettati i tempi e le condizioni previsti nel Capitolato, la singola	
	Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
	1. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per	
	ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;	
	2. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per	
	ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza	
	mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;	
	3. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per la	
	mancata effettuazione del conguaglio pur disponendo delle letture reali	
	secondo quanto previsto dalla Delibera 19 marzo 2015, n.117/2015	
	R/gas, con riferimento alla delibera 463/2016 R/com ed al Testo	
	integrato TIF valido dal 1 gennaio 2018;	
	4. 1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo del singolo PdR per	
	ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente	
	comunicati;	
	5. 0,3 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno	
	solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nel termine	
	stabilito dei report mensili di cui all'art. 14 unitamente alla fattura;	
	6. 0,5 per mille mancato invio report .xml del valore dell'ordinativo di	
	fornitura per ogni giorno solare di ritardo	
		Pagina 11 di 24

	S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare penalità secondo quanto di seguito	
	riportato:	
	7. in caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 14 nel termine	
	stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari allo 0,3 per	
	mille della convenzione per ogni giorno di ritardo;	
	8. per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 13, non	
	imputabile a S.C.R. Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso	
	fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore	
	sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari ad	
	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività,	
	fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione	
	delle penali di cui al precedente art. 8 punti 1 - 6 dovranno essere contestati al	
	Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno	
	essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	
	Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla	
	ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente	
	nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non	
	siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art.	
	8 punti 1 - 6 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
		Pagina 12 di 24

	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione	
	delle penali di cui all'art. 8 punti 7 e 8 dovranno essere contestati al Fornitore	
	per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art.	
	8 punti 7 e 8 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo,	
	quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della	
	cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo	
	senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 8 punti 1 - 6, sino a concorrenza della misura massima pari al 10%	
	(dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il	
	diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento	
	degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
	punti 7 e 8 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
		Pagina 13 di 24

	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura	
	massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali	
	applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate	
	e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale.	
	ART. 10 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge,	
	così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla	
	quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016 e smi.	
	La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma	
	2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto	
	adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
		Pagina 14 di 24

	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data	
	dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di	
	eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e smi,	
	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto	
	garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito,	
	è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione	
	rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal	
		Pagina 15 di 24

	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. nonchè alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell’importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
	risultino positivi;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali	
	stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell’art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
		Pagina 16 di 24

	termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
	risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso,	
	il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare	
	la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni	
	Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per	
	30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo	
	per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art.	
	1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione	
	effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente	
	al singolo Ordinario di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. È facoltà di	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica	
	ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura,	
	prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si	
	sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni	
	richieste.	
	4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo,	
		Pagina 17 di 24

	che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso,	
	resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore	
	danno.	
	5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore	
	il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto	
	in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 12 – SUBAPPALTO	
	È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.	
	ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
		Pagina 18 di 24

risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati (*con riferimento al lotto 7 - Città di Torino si rimanda al punto 21), lett. a) del Disciplinare di gara*).

ART. 14 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il sig. Gianfranco NARDONE, Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo

di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza
posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.
(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

	elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai	
	Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi	
	ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di	
	opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità	
	di Controllo.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli <i>Ordinativi di Fornitura</i> per la gestione della	
	<i>Convenzione</i> medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini	
	di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei	
	consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi	
	ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e tratta in	
	tale ambito i dati relativi alle <i>Amministrazioni</i> ed al <i>Fornitore</i> aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione	
	e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi.	
	Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il	
	mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da	
	parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente convenzione.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali	
	potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di	
	incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e	
	suoi allegati.	
		Pagina 21 di 24

	7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale	
	ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è	
	contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE	
	2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.	
	ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.	
	ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente	
	Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 20 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli	
	contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 21 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E	
	CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI	
		Pagina 22 di 24

COMPORTAMENTO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 22- CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. - PIEMONTE S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 e 22.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.